

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

dott. Corrado Maffei	Presidente
dott. Diego Pinto	consigliere
dr.ssa Raffaella Tronci	consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in unico grado ex art. 840 c.p.c. iscritta al n. 3666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 , trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 27.2.2019 a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e vertente

T R A

Repubblica del Kazakistan ( avv.ti Daniele Geronzi e Cecilia Carrara )

OPPONENTE

E

Stati Anatolie , Stati Gabriel ,Ascom Group S.A. e Terra Raf Trans Traiding ltd.  
(avv.ti Michelangelo Cicogna , Silvia Doria , Chiara Caliandro, avv.prof. Raffaella Muroni e avv. Andrew Garnett Paton )

OPPOSTI

OGGETTO: opposizione a decreto di esecutività di lodo straniero ex art.840 c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 14.5.2018 a Stati Anatolie , Stati Gabriel, Ascom Group S.A. e Terra Raf Trans Traiding ltd., la Repubblica del Kazakistan ha

proposto opposizione avverso il decreto del Presidente di questa Corte datato 29-30.1.2018 , con il quale è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del Lodo arbitrale straniero, reso in data 19.12.2013 all'esito del procedimento arbitrale n.116/2010 dinanzi all'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma e del successivo *Addendum* del 17.1.2014..

Nel contraddittorio delle parti, con ordinanza riservata depositata il 13.12.2018 questa Corte ha rigettato , ai sensi dell'art.649 c.p.c. , l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del lodo ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale l'udienza del 27.2.2019.

2. L'opposizione è ammissibile.

Il decreto, congiuntamente al ricorso per il riconoscimento ex art. 839 cpc, è stato spedito per la notifica nei confronti della Repubblica del Kazakistan in data 12.3.2018 secondo due differenti modalità previste dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, sottoscritta dalla Repubblica del Kazakhstan in data 15.10.2015 ed in vigore nel territorio Kazako sin dal 1°6.2016.

La notifica è stata richiesta, sia ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja, dunque tramite agenti diplomatici italiani in Kazakistan , sia ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, dunque per via postale direttamente al destinatario.

La notifica per via consolare non ha avuto esito , mentre dall'avviso di ricevimento del plico inviato per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja ( sub doc. 10 produzione parte opposta) risulta che il plico è stato consegnato al destinatario Repubblica del Kazakistan presso il *Department for provision of courts' activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan - administrative office of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan* , in data

30.03.2018 ; sicché, secondo parte opposta , la notifica della presente opposizione sarebbe tardiva poiché effettuata oltre il termine di 30 giorni.

Ritiene, tuttavia, la Corte che la notifica in parola non è conforme alla previsione di cui all'art.10 della Convenzione , in quanto indirizzata alla Autorità centrale che assume, in conformità agli artt. 3 e 6 l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito( art2 Convenzione), soggetto che è coinvolto sicuramente nelle notificazioni secondo le modalità di cui agli artt. 3-6 della Convenzione, ma che è del tutto estraneo alla notificazione di cui all'art.10 ; norma che prevede appunto la possibilità di notificazione a mezzo posta.

Ne consegue che il plico doveva essere indirizzato alla Repubblica del Kazakistan in persona del Ministro di Giustizia della Repubblica del Kazakistan, in quanto unico soggetto, ai sensi del diritto kazako, legittimato a ricevere atti di natura giudiziaria in nome e per conto della Repubblica kazaka ( vedi doc. 40 parte opponente) e non invece alla Autorità centrale (*Department for provision of courts' activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan -administrative office of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan*).

Di qui la fondatezza degli assunti di parte opponente in ordine alla diversa decorrenza del termine per la proposizione della opposizione, avendo questa documentato che il Dipartimento della Corte Suprema – una volta ricevuto l'atto, allo stesso erroneamente destinato – si sia attivato per inoltrare il plico al corretto destinatario, ossia il Ministero di Giustizia e l'atto è stato materialmente consegnato in data 26.4.2018 a un dipendente ministeriale, che ne ha sottoscritto la ricezione (Sig. Mukhanov, Bolat Omirzhanovitch, impiegato presso il dipartimento del Ministero di Giustizia; cfr. doc. 1 e doc. 42).

Nel caso di specie trovano applicazione le norme in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto compatibili in forza del richiamo di cui all' art.840 c. 2 c.p.c. e dunque "ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo occorre che l'opponente provi di avere avuto, a causa della irregolarità della sua notificazione, una conoscenza "non tempestiva" del monitorio, avendola acquisita dopo il termine per la proposizione di opposizione tempestiva, ovvero in un momento in cui l'opposizione non poteva essere più adeguatamente predisposta e proposta: tale onere può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ed in particolare, trattandosi di un fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo rappresentato da come e quando la detta conoscenza sia avvenuta" ( Cass. 25391/2017 ; si veda anche Cass. 20850/2018 ).

3. L'opposizione è tuttavia infondata.

Parte opponente , con riferimento al lodo oggetto di *exequatur* con il quale la Repubblica del Kazakistan è stata condannata al pagamento di \$ 497.685.101,00 in favore degli odierni opposti, deduce a sostegno della opposizione :

1)che solo in epoca successiva alla conclusione del procedimento arbitrale la Repubblica del Kazakistan avrebbe appreso che il Lodo è stato " ... *reso sulla base di prove e testimonianze false ... nel contesto di un più ampio schema fraudolento ...*" e, conseguentemente, esso conterrebbe disposizioni che si pongono in contrasto con l'ordine pubblico interno;

2)che il Tribunale Arbitrale non avrebbe avuto giurisdizione a conoscere della controversia per difetto di una valida clausola arbitrale;

3)che la costituzione del Tribunale Arbitrale sarebbe avvenuta in modo non conforme all'accordo delle parti.

Riguardo alla prima doglianza e dunque alla asserita violazione dell'ordine pubblico

che ne deriverebbe secondo la prospettazione della opponente ( art. 840 penultimo comma sub n.2 c.p.c. ), rileva la Corte che ai fini della compatibilità del lodo con l'ordinamento interno il *decisum* va riguardato nel suo oggetto , che nel caso in esame è costituito da una condanna a titolo risarcitorio per inadempimenti, da parte dello Stato odierno opponente , ai propri obblighi derivati dal Trattato sulla Carta dell'energia in relazione agli investimenti degli odierni opposti . Viene, infatti ,in rilievo, ai sensi dell'art.840 c.p.c., un sindacato di compatibilità con l'ordine pubblico che non riguarda il merito del provvedimento ma il dispositivo della sentenza arbitrale .

Giova ricordare che il controllo in sede di delibazione della sentenza straniera non è di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero , bensì di verifica della compatibilità degli *effetti* della pronuncia con l'ordinamento italiano, ossia occorre vagliare se tali effetti risultino non abnormi nel nostro ordinamento, perché in aperta contraddizione con l'intreccio di valori e norme che presidiano la materia ( cfr. Cass. SU 16601/2017 ).

Né si apprezza un contrasto con l'ordine public processuale , posto che non consta neppure una *lesione manifesta e smisurata del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa* ( così da ultimo le Sezioni unite della Cassazione in tema di controllo della Corte d'appello in materia di riconoscimento della sentenza straniera per quel che attiene al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche in relazione al procedimento formativo della decisione, ossia all'ordine pubblico processuale; vedi Cass.SU 16601/2017 in motivazione par.2.2. ).

Peraltro , quanto al preteso *vizio revocatorio* della sentenza arbitrale straniera - ove anche assunto come rilevante in questa sede- risulta *ex actis* che sia la Corte d'Appello di Stoccolma che la Corte Suprema svedese hanno conosciuto della

impugnazione del lodo per profili che sostanzialmente ricalcano quelli oggi riproposti alla Corte ( si veda la sentenza emessa nel procedimento svedese di opposizione al Lodo a pag. 8, Doc.ti 5 e 5-bis per la relativa traduzione in inglese, Fascicolo del procedimento di exequatur), con esiti sfavorevoli alla odierna opponente, sostanzialmente evidenziando la irrilevanza ai fini del decidere delle denunciate condotte fraudolente di Stati Anatolie e Stati Gabriel . E in ogni caso la assunta falsità delle prove su cui si fonderebbe il lodo non risulta da sentenza passata in giudicato ( art.395 n.2 c.p.c.) .

Parimenti infondata è la seconda doglianza .

La clausola arbitrale in virtù della quale è stato radicato l'arbitrato che ha dato origine al Lodo e all'Addendum, è da rinvenire nell'Art. 26 del Trattato EC. Tale clausola così recita: "*1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole. 2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa: a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia; b) in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o c) in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo. 3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo ...*".



Parte opponente assume, richiamando l'art. 840 co.3 n.2 c.p.c. , che il Tribunale arbitrale non aveva giurisdizione a decidere della controversia tra le parti, in quanto il periodo di tre mesi previsto dall'art. 26.2 del Trattato EC per esperire il tentativo di risoluzione amichevole della controversia non sarebbe stato rispettato dagli opposti, pur essendo una condizione necessaria di validità della clausola arbitrale stessa. L'assunta violazione non pare possa esser ricondotta alla previsione dell'art.840 co.3 n.2 , il quale attribuisce rilevanza alle ipotesi in cui la parte ,nei cui confronti il lodo è invocato, *non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso* . Ipotesi che qui non sono apprezzabili. Ad ogni modo la questione, già proposta in sede di richiesta di revoca del Lodo, è stata condivisibilmente respinta dalla Corte d'appello svedese, sulla base della considerazione che la clausola in commento non impone lo spirare del termine di tre mesi quale condizione di validità della clausola arbitrale.

Non può dunque fondatamente negarsi la giurisdizione degli arbitri sulla base della deduzione in esame.

Il terzo motivo di opposizione deduce che la costituzione del Tribunale Arbitrale sarebbe avvenuta in modo non conforme all'accordo delle parti.

Anche tale doglianza è infondata.

Parte opponente lamenta che la costituzione del collegio arbitrale non sarebbe avvenuta in conformità all'accordo delle parti ,assumendo che la Repubblica del Kazakistan non avrebbe potuto nominare il proprio arbitro, sicché il Lodo non può essere riconosciuto sussistendo la circostanza ostativa di cui all'art. 840 co.3, n. 4) c.p.c. in quanto la nomina del Collegio arbitrale non sarebbe stata conforme all'accordo della parti .

La doglianza è infondata.

Risulta *ex actis* che in data 26.7.2010, gli odierni opposti depositavano presso l'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma la domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dell'Istituzione arbitrale, nominando il proprio arbitro, contestualmente proponendo che i due arbitri rispettivamente scelti dalle parti nominassero il Presidente del Tribunale arbitrale. In data 3.8.2010, l'Istituzione arbitrale riceveva la richiesta e, come previsto dal Regolamento, ne inviava copia alla Repubblica del Kazakistan in data 5.8.2010, unitamente al Regolamento adottato dalle Parti - che prevede che il convenuto nomini il proprio arbitro - che la riceveva in data 9.8.2010 ( cfr. Doc. 31 Opponent ). Nella comunicazione l'Istituzione arbitrale richiedeva di dare riscontro entro il 26.08.2010. In data 27.08.2010 la Repubblica del Kazakistan non aveva ancora dato riscontro alla comunicazione dell'Istituzione e non aveva nominato il proprio arbitro, sicché l'Istituzione arbitrale prorogava al 10.9.2010 il termine precedentemente assegnato, informando controparte con comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia in data 31.08.2010. L'Istituzione arbitrale specificava in questa sua ultima comunicazione che l'assenza di una risposta da parte della Repubblica del Kazakistan non avrebbe impedito il normale proseguimento della procedura introdotta dai Sig.ri Stati, tuttavia la Repubblica del Kazakistan non dava riscontro a detta comunicazione sicché in data 13.9.2010 gli odierni opposti chiedevano che la nomina dell'arbitro spettante alla Repubblica del Kazakistan venisse effettuata dall'Istituzione arbitrale ai sensi dell'art. 13.3. del Regolamento, onde consentire la prosecuzione del procedimento e dunque ottenere tutela ai propri diritti. Tale richiesta veniva trasmessa per posta raccomandata a controparte, che ne confermava la ricezione in data 23.9.2010. Il 20.9.2010, dunque a distanza di 42 giorni dal ricevimento da parte della





Repubblica del Kazakistan della copia della richiesta di arbitrato da parte dei Convenuti stante la inerzia della Repubblica del Kazakistan, l'Istituzione arbitrale nominava, in sostituzione di controparte, il Prof. Lebedev quale membro del Tribunale arbitrale e l'Istituzione informava le parti dell'avvenuta nomina in data 23.9.2010 (cfr. Doc. 35 Opponente). In data 27.9.2010, nell'esercizio delle proprie prerogative, l'Istituzione nominava il Prof. Karl Heinz Boeckstiegel quale Presidente del Tribunale arbitrale ed in data 28.9.2010, ne dava comunicazione alle parti. La Repubblica del Kazakistan riceveva tale comunicazione in data 1.10.2010. È solo in data 8.11.2010 lo Studio legale Curtis Mallet-Prevost per conto della opponente contestava la nomina dell'arbitro .

La ricostruzione ora riproposta dimostra che la nomina del collegio è avvenuta in conformità delle previsioni del compromesso e del Regolamento della Istituzione arbitrale ivi richiamato.

Le censure , peraltro già disattese anche dalla Istituzione arbitrale prima , indi dalla a Corte d'Appello svedese , sono dunque prive di fondamento.

Alla luce di quanto sin qui dedotto irrilevanti sono le ulteriori richieste istruttorie avanzate alla odierna udienza dalla parte opponente.

Nel complesso l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

PQM

La Corte così provvede :

1)rigetta l'opposizione proposta dalla Repubblica del Kazakistan avverso il decreto del Presidente di questa Corte datato di 29-30.1.2018 con il quale è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del Lodo arbitrale straniero, reso in data 19.12.2013 e


pronunciato all'esito del procedimento arbitrale n.116/2010 dinanzi all'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma e del successivo *Addendum* del 17.1.2014 ;

2) condanna la Repubblica del Kazakistan al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Stati Anatolie , Stati Gabriel ,Ascom Group S.A. e Terra Raf Trans Traiding ltd. spese liquidate complessivamente in euro 120.000,00 per compensi oltre iva, cap e spese generali.

Roma, 27.2.2019

Il Presidente

Il cons.est.



Depositato in Udenza

27 FEB. 2019



UFFICIO CAPOSEGRETARIA Cipolla

(13)